

29.6.2011

A7-0223/21

**Emendamento 21**

**Jürgen Klute**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Prima della decisione l'ESMA procede a una consultazione pubblica dei partecipanti al mercato, oltre che dei soggetti non partecipanti al mercato che abbiano esperienza o un interesse in materia, e si consulta con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESBR) e con le autorità competenti di paesi terzi. Entro il termine di un mese è pubblicata una sintesi delle citate consultazioni; ulteriori informazioni sulle consultazioni, pubbliche e non solo, sono disponibili su richiesta.***

Or. en

*(La sottolineatura indica le differenze rispetto al testo votato in commissione ECON)*

*Motivazione*

*L'emendamento, al pari degli emm. 2, 3 e 4, è volto a garantire che anche i soggetti non partecipanti al mercato, ad esempio la società civile, le associazioni dei consumatori e le ONG, abbiano accesso alle pertinenti informazioni, come altresì previsto dall'articolo 67, paragrafo 2, lettera d bis).*

29.6.2011

A7-0223/22

**Emendamento 22**

**Jürgen Klute**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. L'ESMA, di propria iniziativa, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3 e a seguito di consultazione pubblica nonché sentito il Comitato europeo per il rischio sistemico e, se del caso, previa consultazione delle autorità di vigilanza di paesi terzi, individua e segnala alla Commissione le categorie di contratti derivati da considerare assoggettabili all'obbligo di compensazione per le quali tuttavia non esiste ancora una controparte centrale che abbia ricevuto l'autorizzazione.*

*La consultazione riguarda i partecipanti al mercato e i soggetti non partecipanti al mercato che abbiano esperienza o un interesse in materia. Entro il termine di un mese è pubblicata una sintesi della consultazione; ulteriori informazioni sulle consultazioni, pubbliche e non solo, sono disponibili su richiesta.*

Or. en

*(La sottolineatura indica le differenze rispetto al testo votato in commissione ECON)*

29.6.2011

A7-0223/23

**Emendamento 23**

**Jürgen Klute**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Prima di decidere l'ESMA procede a una consultazione pubblica dei partecipanti al mercato e dei soggetti non partecipanti al mercato che abbiano esperienza o un interesse in materia. Entro il termine di un mese è pubblicata una sintesi delle citate consultazioni; ulteriori informazioni sulle consultazioni, pubbliche e non solo, sono disponibili su richiesta.***

Or. en

*(La sottolineatura indica le differenze rispetto al testo votato in commissione ECON)*

29.6.2011

A7-0223/24

**Emendamento 24**

**Jürgen Klute**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – commi 2 bis, 2 ter e 2 quater (nuovi)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma possono essere assolti dalla controparte centrale che compensa i contratti derivati soggetti all'obbligo di compensazione. Nel caso in cui i contratti derivati siano sottoposti a "trade compression", gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono assolti dall'operatore del servizio di trade compression.***

***All'ESMA è attribuita la facoltà di valutare la possibilità di introdurre un obbligo retroattivo di segnalazione per i contratti derivati OTC, laddove le informazioni in questione siano indispensabili alle autorità di vigilanza. L'ESMA decide sulla base dei seguenti criteri:***

***a) le premesse tecniche per una segnalazione (segnatamente se le operazioni sono o meno registrate in forma elettronica);***

***b) la durata residua delle operazioni in essere.***

***Prima di decidere l'ESMA procede a una consultazione pubblica dei partecipanti al mercato e dei soggetti non partecipanti al mercato che abbiano esperienza o un interesse in materia. Entro il termine di***

AM\872229IT.doc

PE465.695v01-00

un mese è pubblicata una sintesi delle  
citate consultazioni; ulteriori  
informazioni sulle consultazioni,  
pubbliche e non solo, sono disponibili su  
richiesta.

Or. en

*(La sottolineatura indica le differenze rispetto al testo votato in commissione ECON)*

29.6.2011

A7-0223/25

**Emendamento 25**

**Jürgen Klute**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Considerando 12 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 quinquies) In sede di elaborazione degli atti delegati e degli standard tecnici di esecuzione, è opportuno tenere in particolare considerazione non solo le esigenze degli istituti di risparmio a lungo termine, al fine di offrire ai consumatori prodotti di risparmio di lungo periodo, ma anche i rischi per il sistema finanziario e per la società connessi ai grandi fondi comuni di investimento di tali istituti. A tal fine, il presente regolamento non dovrebbe comportare costi di bilanciamento eccessivi per gli istituti di risparmio a lungo termine né spese per i contribuenti. Uno degli strumenti utili a conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità.*

Or. en

*(La sottolineatura indica le differenze rispetto al testo votato in commissione ECON)*

29.6.2011

A7-0223/26

**Emendamento 26**

**Jürgen Klute**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

A7-0223/2011

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I contratti derivati in grado di ridurre in misura oggettivamente apprezzabile i rischi direttamente connessi alla solvibilità finanziaria dei fondi pensione ai sensi della direttiva 2003/41/CE o dei fondi che la legislazione dello Stato membro riconosce ai fini della pianificazione pensionistica, sono esentati dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento laddove l'iscrizione di una garanzia reale liquida comporti un onere indebito per l'investitore in ragione dell'obbligo di convertire le attività e a condizione che l'esenzione non dia adito a rischi sistemici. Qualora la relazione indicata all'articolo 68 dimostri che per le controparti in questione l'onere indebito rimane sproporzionato anche in seguito all'adozione di tutte le misure possibili in vista dell'attuazione prudente dell'obbligo di compensazione, la Commissione ha la facoltà di estendere l'esenzione, per un massimo di sei mesi, al fine di assicurare la risoluzione dei problemi ancora in sospeso.***

***L'esenzione lascia impregiudicati l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 e gli obblighi relativi alle***

AM\872229IT.doc

PE465.695v01-00

*tecniche di riduzione dei rischi di cui  
all'articolo 8, paragrafo 1 ter.*

Or. en

*(La sottolineatura indica le differenze rispetto al testo votato in commissione ECON)*

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a garantire che i fondi pensione possano essere esentati dall'obbligo di compensazione per un determinato periodo purché l'esenzione non comporti rischi sistemici.*